

Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2018, n. 24-6390

Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21, art. 9. Associazioni Fondiarie: modalita' e criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visto che la Regione Piemonte con l'approvazione della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per favorire la gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole al fine di consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari, di rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria agli organismi nocivi ai vegetali e di prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;

considerato che le realtà associative già attive sul territorio regionale hanno dimostrato un risultato positivo nel raggiungimento di tali obiettivi e stanno contribuendo ad una costruttiva condivisione delle esperienze;

preso atto che, nel perseguimento delle proprie finalità, l'associazione fondiaria si può trovare a gestire aree in cui si trovino interclusi o confinanti uno o più terreni dei quali sia impossibile individuare la titolarità, il cui abbandono ne compromette la gestione ottimale, oppure il caso in cui lo stesso proprietario sia individuato ma irreperibile;

visto che la Legge 4 agosto 1978, n. 440 "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate" all'art. 5 prevede che le Regioni (indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione previste dalla legge) assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata secondo precisi vincoli;

visto che all'art. 9 della legge regionale n. 21/2016 si stabilisce che le funzioni di assegnazione delle terre incolte o abbandonate, di cui all'articolo 5 della l. 440/1978, sono delegate alle Unioni di comuni o ai Comuni non aderenti ad alcuna Unione per i territori di propria competenza e che la Giunta Regionale, ai sensi di legge, approva con propria deliberazione le modalità ed i criteri per l'assegnazione o la revoca dei terreni incolti o abbandonati;

in coerenza con la normativa già in vigore in Regione Piemonte, per quanto riguarda la gestione delle foreste si richiama la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste". In particolare, all'art. 18, commi 7 e segg., della sopraccitata legge regionale si identifica e definisce il percorso per l'assegnazione dei terreni incolti o abbandonati e si riconosce nel Comune l'Ente autorizzato alla gestione provvisoria dei terreni forestali dei quali sia impossibile individuare la titolarità;

considerato che con D.G.R. n. 63-5027 dell'8 maggio 2017, la Giunta regionale ha demandato al settore Sviluppo della Montagna e cooperazione transfrontaliera la predisposizione delle procedure attuative della Legge regionale 21 del 2 novembre 2016;

considerato che i contenuti del presente atto sono stati predisposti con il coinvolgimento di rappresentanti dell'Uncem, dell'Ipla, dell'Università di Torino Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, delle associazioni fondiarie, della Regione Piemonte Direzione Agricoltura e Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna Foreste, Protezione Civile Trasporti e

Logistica, e condivisi con Anci, Uncem, e associazioni di categoria agricole e cooperative rappresentative della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 147-26766 del 5 febbraio 1980 con la quale, in applicazione della Legge regionale n. 61 del 17.10.1979, art. 5 venivano stabilite le metodologie di utilizzazione delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate previste dalla medesima legge;

considerato che la Legge regionale n. 61/1979 (Utilizzazione delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate) è stata abrogata con la Legge regionale n. 21 del 2 novembre 2016, art. 14 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali);

considerato che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di approvare le “Modalità e criteri di assegnazione o revoca dei terreni incolti o abbandonati” secondo la procedura indicata nell’allegato A della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di abrogare la D.G.R. n. 147-26766 del 5 febbraio 1980 (Applicazione L.r. 61/1979, utilizzazione delle terre incolte o abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate – art. 5 Metodologie).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente altri contenuti”.

(omissis)

Allegato

Allegato A

MODALITA' E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE O LA REVOCA DEI TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI

(articolo 5 Legge 440/1978 e articolo 9 Legge regionale 21/2016)

L'Unione dei Comuni o il Comune non aderente ad alcuna Unione (di seguito indicati come "amministrazione procedente") assegnano per la coltivazione le terre incolte o abbandonate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata.

I richiedenti che hanno titolo per presentare la domanda di coltivazione sono:

- ⇒ gli imprenditori agricoli singoli o associati,
- ⇒ le Associazioni Fondiarie che operano in coerenza con le finalità della Legge regionale 2 novembre 2016, n. 21 (Disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).

Sono definiti "terreni incolti o abbandonati" i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione d'uso;

Sono definiti "terreni silenti" i terreni agricoli incolti o abbandonati per i quali non è noto o non è reperibile il proprietario o avente diritto.

Il procedimento di assegnazione è attivato su istanza del richiedente titolato.

La domanda di coltivazione deve comprendere il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) di durata di almeno 5 anni.

Il PSA contiene almeno le seguenti informazioni:

- Estremi catastali delle particelle (Comune, foglio di mappa, numero particella, superficie, qualità e classe) che si intendono coltivare e la superficie agricola utilizzabile (SAU);
- Piano di coltivazione dettagliato per particella, o gruppi di particelle affini, con indicazione delle colture che si intendono effettuare per ciascun anno del piano;
- Impegno da parte del richiedente di coltivare i terreni secondo quanto indicato nel PSA.

La domanda di coltivazione viene notificata a cura dell'amministrazione procedente contemporaneamente al proprietario ed agli aventi diritto, qualora conosciuti e reperibili.

L'amministrazione procedente pubblica la domanda di coltivazione sull'albo pretorio e sul proprio sito "Amministrazione trasparente".

Contestualmente alla pubblicazione di cui al punto precedente l'amministrazione procedente trasmette la domanda di coltivazione alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte (BURP).

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della domanda di coltivazione sul BURP, i proprietari, gli aventi diritto ed altri eventuali richiedenti titolati, possono presentare all'amministrazione procedente istanze di coltivazione concorrenti.

Tale richiesta dovrà essere corredata di un PSA redatto secondo i medesimi criteri seguiti per l'istanza di coltivazione.

In caso di domande di coltivazione concorrenti, le assegnazioni saranno effettuate dall'amministrazione precedente sulla base di una graduatoria che tenga conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali ai fini:

- a) della ricomposizione fondiaria;
- b) del razionale sfruttamento del suolo;
- c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo;
- d) della conservazione dell'ambiente e del paesaggio.

L'impegno di coltivazione dei proprietari o degli aventi diritto interrompe il procedimento di assegnazione tuttavia, se questi non realizzano il piano di sviluppo aziendale entro un periodo non superiore all'annata agraria (fatte salve eventuali prescrizioni di durata inferiore quali ad es. fitosanitarie, prevenzione rischi idrogeologici e di incendio), i terreni dovranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potrà più inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione.

Fatto salvo quanto sopra esposto, qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, l'amministrazione precedente, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, provvede alla revoca della assegnazione.

Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi all'amministrazione precedente nonché al proprietario o agli aventi diritto.

Analogamente a quanto previsto dal comma 6 - art. 4 della L.r. 21/2016, i terreni assegnati a qualsiasi soggetto, secondo le modalità stabilite dal presente atto, non sono usucapibili.

Assegnazione terreni forestali silenti

Si applicano le procedure stabilite dalla L.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", articolo 18, commi 7-11 e successive modifiche e integrazioni.